

Patti parasociali

stipulati tra i comuni di:

- _____, in persona del Sindaco *pro-tempore*, _____;
 - _____, in persona del Sindaco *pro-tempore*, _____;
 - _____, in persona del Sindaco *pro-tempore*, _____;
- a seguire, congiuntamente anche le “Parti” o gli “Enti”;

* * *

Le Parti,

premessato che

- le stesse detengono la totalità del capitale della neo-costituita società “Terra d’Otranto spa” (a seguire, anche solo la “Società”), ciascuna Parte nella misura risultante dal libro dei soci;
- la Società è una “società *in house*”, secondo la definizione di cui alla lettera o) dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (a seguire, anche solo “TUSP”) e nelle forme di cui all’articolo 16 del medesimo decreto;
- la Società è stata costituita a tutela di rilevanti interessi pubblici, per la produzione di servizi d’interesse generale in favore delle collettività di riferimento ovvero per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti soci o allo svolgimento delle loro funzioni;
- lo statuto della Società definisce, anche nell’esercizio delle potestà derogatorie concesse dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 del TUSP, le condizioni del c.d. “controllo analogo” dei soci sulla Società (v., *ex aliis*, articoli 4, 5, 6 e 11), ai fini, altresì, di quanto previsto dalle lettere a) dei commi 1 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (a seguire, anche solo il “Codice”);

premessato, altresì, che

- le Parti compongono l’associazione tra i comuni rientranti nell’ambito di raccolta ottimale numero 7 della provincia di Lecce (a seguire, anche solo “ARO7”), costituita, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 e dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, mediante convenzione adottata con decreto del Commissario ad acta n. 2 del 18 giugno 2013, n. 2 (in BURP n. 105 del 29.07.2013);

- l'ARO7 ha deliberato di affidare alla Società la gestione del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto RSU nei comuni dell'ambito medesimo, regolato da apposito contratto di servizio (a seguire, anche solo il "Contratto");

considerato che

- è interesse comune delle Parti garantire **i)** l'effettività del controllo analogo; **ii)** la massima efficienza gestionale societaria e delle attività affidate alla Società; **iii)** la più equilibrata rappresentanza di tutti gli interessi collettivi e generali rappresentati dai singoli Enti; e **iv)** la puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, anche a fini di tutela delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- in particolare, è interesse comune delle Parti, anche in vista del più equilibrato esercizio dei poteri assembleari, ma anche del più efficiente esercizio di quelli gestionali e di controllo, garantire un costante raccordo e una preventiva intesa su alcune materie e, tra le altre, sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo della Società;

visti

- l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Codice;
- l'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
- l'articolo 192, comma 1, del Codice;
- l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del TUSP;
- l'articolo 2, comma 1, lettere b), d), h, i) m) e o), del TUSP;
- gli articoli 16 e 19 del TUSP;
- l'articolo 2341-*bis* del codice civile;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione-ANAC n. 7 del 2017;

tutto ciò premesso, visto e considerato, convengono quanto segue.

1. Premesse

1.1. Le premesse e i considerando formano parte integrante e sostanziale dei presenti Patti.

1.2. Le Parti, con la stipula dei presenti Patti, confermano la veridicità e l'essenzialità, anche a fini ermeneutici, di quanto contenuto nelle premesse e nei

considerando, dando atto che lo stesso contenuto corrisponde allo specifico intento delle Parti di manifestare reciprocamente la propria precisa volontà e che, quindi, quanto illustrato nelle premesse e nei considerando non potrà mai essere considerato clausola d'uso o di stile.

2. Vincoli

2.1. Le Parti vincolano ai presenti Patti le intere e rispettive partecipazioni detenute nella Società e si impegnano a estenderne, altresì, l'applicazione a tutte le ulteriori partecipazioni nella medesima di cui dovessero acquisire successivamente la titolarità, a seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, di aumenti di capitale, esercizio di diritti di opzione, acquisti, o a qualsivoglia altro titolo, ovvero delle quali dovessero avere la disponibilità o il godimento.

3. Finalità e natura degli impegni

3.1. Le Parti concordano che i presenti Patti sono volti a favorire un coordinamento stabile e unitario delle partecipazioni detenute dalle Parti al fine di assicurare il più efficace perseguimento degli interessi pubblici perseguiti dalle stesse, a tutela del benessere e dello sviluppo armonico delle comunità locali di riferimento, nonché la migliore, più efficiente ed economica gestione dei servizi e delle attività affidati alla Società.

3.2. In ragione di quanto sopra, le Parti, al di là dei vincoli specifici di cui ai presenti Patti, si impegnano (i) a porre in essere condotte che, in spirito di leale collaborazione, favoriscano il migliore coordinamento delle partecipazioni pubbliche e il più efficace e snello perseguimento delle finalità dichiarate; (ii) a favorire la ricerca di soluzioni condivise, a tutela degli interessi delle comunità rappresentate; (iii) a valutare eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai medesimi fini; (iv) a concordare ogni iniziativa utile a promuovere, al di là delle specifiche previsioni e maggioranze statutarie, la più efficace attuazione delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico e a partecipazione mista, pubblico-privata.

3.3. Le disposizioni dei presenti Patti prevalgono su quelle, incompatibili, di altri patti o accordi tra tutte o alcune delle Parti.

4. Durata

4.1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del TUSP, i presenti Patti hanno durata pari a quella del Contratto e, in assenza di preventiva disdetta di una o più delle Parti, da comunicarsi entro 90 (novanta) giorni prima della scadenza, si intendono rinnovati per l'intera durata del nuovo affidamento diretto che dovesse essere disposto alla scadenza.

5. Obblighi di informazione preventiva

5.1. Ciascuna Parte si impegna a informare preventivamente, esaustivamente e tempestivamente (quindi, in tempo utile per avviare eventuali iniziative di raccordo e coordinamento) le altre Parti in ordine alla propria volontà:

- (i) di presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 13 del TUSP;
- (ii) di adottare autonome misure, ivi compresa l'alienazione delle partecipazioni detenute, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del TUSP.

5.2. Fermo quanto sopra in materia di tempestività ed esaustività dell'informazione, la Parte procedente, salvi casi di assoluta necessità e urgenza, si impegna a non adottare alcun provvedimento relativo alle materie oggetto di informazione prima di giorni 7 (sette) dalla relativa comunicazione fornita a tutte le altre Parti.

6. Oneri di consultazione preventiva

6.1. Ciascuna delle Parti può sollecitare una "consultazione preventiva" con le altre Parti su tutte le materie di competenza dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, diverse da quelle di cui al successivo punto 7. La "consultazione preventiva" ha lo scopo di consentire uno scambio informativo sulle posizioni di ciascuna delle Parti, nonché di verificare la possibilità di formazione di una "posizione comune" sulle materie oggetto di deliberazione assembleare.

6.2. La procedura di consultazione, avviata per iscritto a iniziativa della Parte che la solleciti ("procedente"), può svolgersi per iscritto, mediante lo scambio di proposte o informazioni, ovvero in presenza, mediante indizione di un'assemblea delle Parti, da tenersi (anche con modalità tali da garantire la utile partecipazione

“a distanza”) prima di quella societaria, secondo modalità concordate in buona fede su iniziativa della Parte procedente.

6.3. Le Parti si impegnano, secondo lealtà e buona fede, a partecipare alle procedure di consultazione, fornendo le informazioni richieste e favorendone il buon andamento.

6.4. Ove, all’esito della consultazione, e prima dell’Assemblea dei soci, sulla “posizione comune” sottoposta a consultazione dalla Parte procedente ovvero formatasi nel corso della procedura sia formalmente manifestato il consenso espresso di almeno 15 dei 22 enti dell’ARO7, purché gli stessi detengano, congiuntamente, almeno la metà più uno delle azioni della Società, la “posizione comune” così approvata vincola tutte le Parti.

7. Obblighi di voto congiunto

7.1. Le Parti si impegnano a votare in modo concorde, sulla base di una “posizione comune”, sulle seguenti materie:

- (a) composizione dell’organo amministrativo (monocratico o collegiale), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 11, commi 2 e 3, del TUSP;
- (b) nomina e revoca dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché del soggetto cui è demandato il controllo contabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del TUSP, nonché dagli articoli 7 e 13 dello Statuto;
- (c) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 11, commi 6 e 7, del TUSP;
- (d) approvano i programmi in materia di reclutamento del personale in conformità con il Piano economico finanziario ed autorizzano l’assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato;
- (e) obiettivi specifici, annuali e pluriennali, da assegnare alla Società, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del TUSP.

7.2. La “posizione comune”, che vincola tutte le Parti, anche assenti o dissenzienti, si forma con le seguenti modalità:

- (a) entro le 72 ore precedenti la data prevista per l'assemblea o, comunque, la data per la formazione della decisione, ciascuna delle Parti può sottoporre alle altre la propria proposta di "posizione comune" sulle materie di cui al punto precedente;
- (b) la proposta di "posizione comune", oltre al dispositivo finale, deve contenere la motivazione delle relative ragioni e deve consentire di determinare, con chiarezza, quale sia il voto da esprimere in assemblea, ove previsto;
- (c) nel caso in cui pervengano più proposte di posizione comune, le stesse saranno sottoposte a votazione, in ordine cronologico di presentazione, fino a che non intervenga la prima approvazione;
- (d) la proposta di posizione comune si intende approvata, divenendo vincolante per tutte le Parti, quando sulla stessa si saranno favorevolmente espresse almeno 15 Parti su 22 e purché le stesse siano titolari almeno della metà più una delle azioni della Società;
- (f) le votazioni avranno luogo nel corso di un'assemblea delle Parti (a seguire, anche solo "AP") che, salvo diversa intesa, si terrà, senza necessità di convocazioni, un'ora prima di quella societaria, nella medesima sede prevista per quest'ultima, e a cui prenderanno parte i medesimi soggetti titolari del potere di rappresentare la Parte nella successiva Assemblea dei soci;
- (g) nel caso di mancata partecipazione all'AP, le azioni della Parte assente non saranno computate ai fini della formazione del *quorum* deliberativo, purché le Parti presenti rappresentino almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle azioni della Società;
- (h) l'AP è presieduta dalla Parte titolare del più alto numero di azioni, e dei relativi lavori e votazioni sarà dato atto in un sintetico verbale, redatto a cura del Segretario verbalizzante, nominato dall'AP stessa in apertura, anche tra soggetti esterni all'assemblea;
- (i) la mancata partecipazione all'AP senza congrua motivazione è considerata violazione dei presenti Patti, anche ai fini di quanto all'articolo 9;

- (j) le Parti assenti o dissenzienti sono comunque vincolate a conformarsi alla “posizione comune” approvata e, quindi, si impegnano a votare in assemblea societaria in conformità alla stessa;
- (k) nel caso in cui non fosse possibile raggiungere la maggioranza prevista per l’approvazione di una “posizione comune”, le Parti si impegnano a rinviare l’assemblea societaria ovvero, quando possibile, l’adozione della decisione in questione, e ad attuare ogni iniziativa utile ad addivenire all’approvazione di una “posizione comune”.

8. Trasferimento di partecipazioni o di diritti

8.1. I presenti Patti vincolano le Parti e i soggetti che, a qualunque titolo, subentrino nella posizione di una delle Parti. Ciascuna Parte si impegna nei confronti delle altre, anche quale obbligo del fatto del terzo, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, a fare sì che i propri aventi causa sottoscrivano i presenti Patti.

9. Inadempimento e sanzioni

9.1. In ogni caso di inadempimento e/o violazione dei presenti Patti, ivi compresa l’ipotesi in cui la Parte non abbia espresso in assemblea societaria il proprio voto in conformità alla posizione comune validamente deliberata, la Parte inadempiente, ove possibile, sarà chiamata a porvi rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di una diffida inviata da una o più delle Parti adempienti. Nel caso di persistente inadempimento ovvero nel caso in cui non sia possibile porre rimedio alla violazione, salvo il maggior danno, anche a titolo di responsabilità contrattuale, la Parte inadempiente sarà comunque tenuta a versare una penale pari allo 2,00 % del patrimonio netto della Società al tempo dell’inadempimento, da versarsi, *pro-quota*, a favore delle altre Parti, in ragione delle percentuali di partecipazione calcolate in base all’allegato A.

10. Invalidità o inefficacia parziale

10.1. Nel caso di invalidità o inefficacia di una o più delle disposizioni dei presenti Patti, tale invalidità o inefficacia non si estenderà alle altre disposizioni. In ogni caso, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per ricercare, secondo lealtà e

buona fede, un accordo su una disposizione sostitutiva il più possibile in grado di salvaguardare le finalità perseguite tramite la clausola inefficace o invalida.

11. Modifiche e comunicazioni

11.1. Nessuna modifica, rettifica, interpretazione o integrazione ai presenti Patti potrà essere riconosciuta come valida o efficace, se non stipulata per iscritto da tutte le Parti.

11.2. Tutti gli avvisi, comunicazioni, richieste e proposte inerenti i presenti Patti saranno inviati alle Parti per posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi risultanti dai rispettivi siti istituzionali ovvero all'indirizzo appositamente comunicato alle altre Parti.